

(315-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1949

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo in materia di emigrazione, che il sottoscritto per incarico del Governo italiano ha avuto l'onore di firmare a Buenos Ayres il 26 gennaio 1948, e che integra e riforma, alla luce dell'esperienza vissuta, quello concluso in Roma il 21 febbraio 1947, ha già subito il vaglio della prova, ed ha formato oggetto di tante delucidazioni e di così ampie discussioni, che sarebbe a nostro avviso un fuor d'opera illustrarlo di

nuovo particolarmente. Piuttosto vale la pena di accennare qui alle principali obiezioni che da varie parti si sono mosse all'accordo medesimo, per vedere quali di esse rispondano a verità e, fra queste, quali trovino la loro origine in difficoltà di forza maggiore e quali invece si debbano imputare a lacune della pattuizione.

Che un accordo di emigrazione si dovesse concludere con l'Argentina non è chi non

veda: la repubblica del Plata costituisce allo stato delle cose il principale sbocco alla nostra emigrazione oltre Atlantico, e le pattuizioni con essa concluse potranno *mutatis mutandis* fornire la norma e la traccia per altre analoghe, da stipularsi con i vari Stati dell'America del Sud.

La materia pertanto andava regolata per mezzo di un trattato, e le difficoltà e gli inconvenienti non eliminabili che quest'ultimo contiene non dovevano trattenerci dal concluderlo: tanto più che le previste pattuizioni aggiuntive potranno opportunamente integrarlo e che il Trattato medesimo, nel suo complesso, sempre suscettibile di revisione e di miglioramenti, è in ogni caso preferibile allo stato d'anarchia precedente. Nè conveniva eliminare la distinzione delle tre specie di emigrazione che sta a base della pattuizione: emigrazione per chiamata individuale, emigrazione sovvenzionata o richiesta, emigrazione per complessi organici od *equipos*: tale distinzione è nella natura delle cose; non sarebbe stato saggio reprimerla nell'una piuttosto che nell'altra forma: occorre semplicemente provvedere affinché essa avesse, nei tre modi indicati, il più ampio sviluppo, in relazione coi nostri bisogni di espansione demografica da un lato e con le capacità di assorbimento del paese d'immigrazione dall'altro. Quanto si è potuto ottenere in questa materia, con notevole vantaggio sugli accordi precedenti, è consistito in ciò: a) che l'opera di reclutamento in Italia, su richiesta del Governo argentino, venisse svolta esclusivamente da organi italiani; b) che le spese di viaggio dell'emigrazione richiesta (*pedida*) fossero interamente a carico del Governo argentino. Spetterà ora all'accordo navale in corso di discussione garantire sempre e nella più larga misura il trasporto gratuito degli emigranti sotto la bandiera dell'una o dell'altra nazione.

Si è rimproverato ai negoziatori italiani di non aver ottenuto che ciascun emigrante fosse munito prima della partenza dall'Italia di un regolare contratto di lavoro, e che l'accordo prevedesse soltanto « informazioni » circa le condizioni in cui i nostri lavoratori sarebbero chiamati a vivere e ad operare. Ma, a prescindere dalla circostanza che non era possibile prevedere per gli emigranti italiani una ga-

ranzia che la legge argentina non accorda agli operai indigeni, ci si è fatto osservare che i nostri sarebbero tutelati, al pari di quelli, dalla legislazione sociale vigente, che prevede condizioni-tipo. Soprattutto però, l'esperienza ci ha insegnato che in un paese in formazione ed in via di rapido sviluppo quale è l'Argentina, assai spesso conviene al lavoratore accettare compiti diversi da quelli in vista dei quali si è mosso dall'Italia: nel qual caso un contratto di lavoro offerto ed accettato in Italia avrebbe costituito un vincolo tutt'altro che vantaggioso per il lavoratore medesimo.

Una seconda obiezione, non priva di serio fondamento, è quella che fa colpa al patto di non aver nulla previsto a garanzia delle condizioni di alloggio dei lavoratori. Ciò costituisce una reale lacuna, in quanto che effettivamente, se le condizioni del vitto sono in Argentina più che buone, quelle dell'alloggio sono nettamente deficitarie. Senonchè, ogni stipulazione che avessimo fatta al riguardo, anche se, per ipotesi inammissibile, fosse stata accettata dalla controparte, sarebbe rimasta lettera morta, inquantochè le condizioni di fatto sono quelle che sono, e solo gradualmente, se pure rapidamente, potranno migliorare. A noi è bastato prendere atto della circostanza, che le disposizioni della legge argentina vigenti al riguardo non solo consentono, ma favoriscono in tutti i modi il progresso edilizio del Paese, e che il Governo argentino si interessa sul serio dell'argomento, così in favore della mano d'opera indigena come di quella importata, tanto che praticamente la *sola* mano d'opera richiesta dall'Italia è quella edilizia in tutte le sue specialità; che il credito concesso per la costruzione delle case popolari rappresenta il 90 per cento del valore delle medesime, ecc. Tutto ciò non deve impedirci di vigilare nei modi che ci sono consentiti, affinché i nostri lavoratori vengano a trovarsi, in questo campo, in condizioni migliori di quelle in cui i loro padri iniziarono nei tempi passati l'opera di colonizzazione in Argentina, vivendo sotto il *cuero* della tenda o costruendo con le proprie mani il *rancho* di mota disseccata.

Un terzo punto che potrà con ragione essere rilevato è la mancanza di stipulazione relativa alla colonizzazione agricola: lacuna grave anch'essa, se si pensa che la maggior parte dei lavoratori di cui ameremmo facilitare l'emi-

grazione, appartengono appunto alla categoria degli operai non qualificati (sterratori, braccianti ecc.), e dei contadini. Stringere peraltro pattuizioni precise al riguardo avrebbe significato creare in Italia pericolose illusioni, che sarebbero state ben presto smentite ai fatti. Invero la bonifica agraria del paese, che avrebbe dovuto costituire la parte più importante del piano Peron, non ha per ora oltrepassato lo stadio iniziale: e occorrerà molto tempo e un larghissimo impiego di capitali, perchè entri in una fase di effettivo sviluppo. Ci siamo quindi limitati ad accennare per memoria al problema, con l'articolo 16, che prevede anche un apposito accordo in materia.

Impostata così, su quelle che crediamo esserne le vere basi, la discussione di questo disegno di legge, non dubitiamo di proporre al Senato l'approvazione. Essa non costituirà che l'inizio di una serie di rapporti che dovremo stringere sempre più stretti con la Repubblica amica e che dovranno estendersi particolarmente sul piano della collaborazione intellettuale. L'Argentina è destinata a divenire, in breve volgere d'anni, con vantaggio proprio e dell'Italia, un ferace campo di lavoro per le braccia e per il cervello della nostra gente.

JACINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.